



30 GIUGNO 2021

La tutela del diritto all'oblio con
particolare riferimento all'attività
parlamentare

di Anna Chiara Sorrentino

Avvocato e Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica



La tutela del diritto all'oblio con particolare riferimento all'attività parlamentare*

di Anna Chiara Sorrentino

Avvocato e Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica

Abstract [It]: Nella moderna società "iperconnessa" il diritto all'oblio sta assumendo un ruolo centrale come diritto fondamentale della personalità derivante dal diritto alla riservatezza. Nato dalla giurisprudenza, sia interna che internazionale, il diritto all'oblio ha trovato una codificazione nel Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea (GDPR). Nella Sezione 3 il GDPR detta i principi per il diritto di rettifica, di cancellazione e di limitazione del trattamento, ma le fattispecie devono sempre essere affrontate sulla base del bilanciamento degli interessi contrapposti. Un'applicazione particolare del diritto all'oblio si ha con riferimento agli atti del Parlamento italiano ed in particolare agli atti di inchiesta e di sindacato ispettivo, che vedono coinvolti singoli cittadini.

Abstract [En]: In the modern "overconnected" society the right to be forgotten has taken a central role as a fundamental personality right, deriving from the right to privacy. Born from both internal and international jurisprudence, the right to be forgotten is protected by the European General Data Protection Regulation (GDPR). In the Section 3, the GDPR provides main instructions about the rights of rectification, erasure and restriction of processing, but the cases must always be faced on the basis of the balancing of opposite interests and considering the justification of processing according to the principle of legality. A particular application of the right to be forgotten is related to the acts of Italian Parliament and in particular to the inquiry and inspection acts, which involve individual citizens.

Parole chiave: Diritto all'oblio; riservatezza; GDPR; Unione europea; atti parlamentari

Keywords: Right to oblivion; privacy; GDPR; European Union; parliamentary acts

Sommario: 1. Premessa. 2. Il diritto all'oblio nella giurisprudenza italiana. 3. La giurisprudenza europea e il Regolamento generale sulla protezione dei dati. 4. Il diritto all'oblio degli atti parlamentari. 5. Conclusioni.

1. Premessa

Il diritto all'oblio è un tema sempre più presente nella vita quotidiana di ciascuno, in concomitanza con l'accrescersi del predominio della memoria digitale delle banche dati, delle informazioni postate sui *social network*, dei documenti catturati dai motori di ricerca attraverso i siti internet: la "rete" riporta alla conoscenza del pubblico generale, in un eterno presente, informazioni non contestualizzate e non aggiornate, e ciò senza che l'interessato cui le informazioni si riferiscono possa esercitare il controllo sulle stesse (c.d. *gogna mediatica*).¹

* Articolo sottoposto a referaggio. Le opinioni della presente pubblicazione sono espresse a titolo personale e non impegnano in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza.

¹ Si riportano le parole del Prof. Rodotà che identificava il diritto all'oblio come il divenire "prigionieri di un passato destinato a non passare mai" (S. Rodotà, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006, 64).

Appare chiaro che il diritto in parola è un diritto di nuova generazione ma altresì appartenente alla famiglia dei diritti fondamentali della persona (articolo 2 della Costituzione) in quanto evoluzione del *right to privacy*,² considerato in una visione dinamica e diacronica.³ Secondo autorevole dottrina la riservatezza può essere definita come un *genus* all'interno del quale vengono tutelate la facoltà di trattenere nella propria sfera privata le informazioni relative alla propria persona ma anche la facoltà di controllare, nella vita di relazione, la rivelazione e l'uso pubblico di dati ed informazioni che possano porre l'individuo sotto una falsa luce o in una posizione deteriore.⁴

² Il diritto alla riservatezza è venuto emergendo nella società occidentale in relazione al diritto a godere dei propri beni nell'ambito della propria sfera privata ed è quindi legato, nella sua prima origine - tra i secoli diciottesimo e diciannovesimo - al riconoscimento della inviolabilità della *property*, come una sua filiazione (il celebre saggio che inaugura il filone è quello di Warren e Brandeis, *The right to privacy*, capostipite della corposa letteratura successiva. Sul punto si rinvia a A. Baldassarre, *Privacy e costituzione - L'esperienza statunitense*, Roma, 1974). In seguito la riservatezza si distacca dalla natura proprietaria per essere accostata alla tutela dell'individuo. Risalgono al periodo successivo alla fine della Seconda guerra mondiale le prime affermazioni internazionali del diritto al rispetto della vita privata, inteso ancora come un *jus excludendi alios* (e soprattutto i poteri pubblici) dall'intromissione nella vita privata; si tratta dell'articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ("*nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata*") e dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("*ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza*"). La nostra Costituzione, nonostante sia contemporanea rispetto a queste dichiarazioni internazionali di diritti, non cita espressamente il diritto alla riservatezza (e tantomeno il diritto all'oblio) tra i diritti fondamentali dell'individuo. Ad ogni modo, come sottolineato da alcuni autori, la dottrina e giurisprudenza hanno sempre fatto riferimento in modo indiretto ed eventuale alle norme sovranazionali, preferendo ricavare la tutela dei nuovi diritti dalle norme interne e considerando la normativa internazionale solo come un richiamo di conferma (G. M. Salerno, *La protezione della riservatezza e l'inviolabilità della corrispondenza*, in Aa. Vv., *I diritti costituzionali*, a cura di R. Nania e P. Ridola, II, Torino, 2006, 644). In Italia la riservatezza è stata quindi inquadrata tra i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost) e, per un altro verso, *the right to privacy*, inteso come l'originario *right to be alone*, ovvero il diritto ad essere lasciati soli e liberi di autodeterminarsi nella propria sfera privata, è stato ricondotto alle libertà negative, cioè alle libertà "dallo Stato" e quindi agli artt. 13,14 e 15 Cost. (libertà personale, inviolabilità del domicilio e della corrispondenza). Non è mancata qualche ricostruzione nell'ambito dell'art. 21 Cost., inteso come libertà di decidere il contenuto delle informazioni da dare al pubblico e quindi come libertà di "non informare" (es. Cass. Civ. sez. III, sent. n. 5525 del 2012, citata *infra*). Nel diritto vivente italiano, un passaggio importante fu segnato dalla sentenza n. 2129 del 1975 della Corte di Cassazione (caso *Soraya Esfandiari*, in *Foro italiano*, I, 1976; cfr. G. Alpa, *Manuale di diritto privato*, IX ed., Vicenza, 2015, 175) e dalla sentenza 9 luglio 1970, n. 122 della Corte costituzionale (in *Giurisprudenza costituzionale*, 1970, 1529 ss.) mentre in diritto positivo la tutela riservatezza è comparsa in alcune leggi (es. l'articolo 8 dello Statuto dei lavoratori, - legge n. 300 del 1970 - in materia di sorveglianza degli stessi e l'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, che prevede la riservatezza come limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi). Ma è dal diritto comunitario che proviene la normativa compiuta sul diritto alla *privacy*: si tratta della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del 24 ottobre 1995, che in Italia ha dato origine alla legge fondamentale n. 675 del 1996 e poi al Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Insieme alle linee guida e agli altri atti di natura regolamentare varati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché ai codici di autoregolamentazione dei singoli settori, la normativa sulla riservatezza attualmente è costituita da un *corpus* poderoso di norme di varia natura.

³ Che la riservatezza potesse aver anche un profilo "dinamico" era stato evidenziato alla fine degli anni Ottanta da V. Zeno Zencovich, *Una svolta giurisprudenziale nella tutela della riservatezza*, in *il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 1986, 933.

⁴ M. Mezzanotte, *Il Diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009, 67, che richiama sul punto A. Baldassarre in *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997. Per ulteriore bibliografia sul diritto all'oblio si rinvia a: Aa.Vv., *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, E. Gabrielli (a cura di), Napoli, 1999; T. Auletta, *Diritto alla riservatezza e «droit à l'oubli»*, in Aa. Vv., *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di Alpa-Bessone-Boneschi-Caiazza, Napoli, 1983, 127 e ss.; G.B. Ferri, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Rivista di diritto civile*, 1990, 801 e ss.

Come il diritto alla riservatezza da cui discende, il diritto all'oblio è quindi strettamente legato al diritto alla dignità umana,⁵ all'identità personale⁶ e all'autodeterminazione, in quanto ogni individuo deve poter godere di un "diritto di ripensamento" sulle informazioni pubbliche che riguardano la propria persona. Tale diritto diviene tanto più stringente laddove le informazioni riguardino aspetti delicati della vita (informazioni giudiziarie, di salute, orientamento sessuale, religioso, etc.) che non siano - o non siano più - di interesse pubblico.

Nel mondo contemporaneo, in cui i *social media* hanno il potere di propalare potenzialmente all'infinito e senza controllo le informazioni dell'individuo, lo stesso diritto alla riservatezza è mutato: dall'originario "diritto ad essere lasciati soli" (*right to be alone*), la *privacy* si è tramutata nel diritto di possedere gli strumenti per conoscere e autoregolamentare le informazioni di sé che si desidera comunicare agli altri, cioè nel diritto di tutelare la propria "personalità sociale"⁷; allo stesso modo, anche il "diritto ad essere dimenticati" (*right to be forgotten*), ovvero il diritto all'oblio, è divenuto lo strumento per ricostruire l'immagine pubblica di un individuo agli occhi della collettività senza il timore che errori del passato possano turbare e condizionare l'esistenza presente⁸, atteggiandosi come la potestà di fornire al pubblico una proiezione del sé corrispondente all'immagine attuale che si desidera far conoscere nel dato momento storico o in un determinato contesto.⁹

Richiamando le parole del Prof. Rodotà, il diritto all'oblio può essere definito anche come il "diritto di uscita", e le garanzie della libertà personale (articolo 13 Cost.) devono essere estese anche al corpo

⁵ Sul fondamento nella dignità umana, T.E. Frosini, *Il costituzionalismo nella società tecnologica*, in *Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 3, giugno 2020, il quale si sofferma anche sulla problematica molto attuale dell'*eredità digitale* (digital inheritance), cioè del destino dei dati personali e delle informazioni dopo la morte dell'interessato.

⁶ S. Piccinini, *Appunti sui diritti della personalità e sui c.d. nuovi diritti. Tutela e promozione della identità personale*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1, marzo 2021.

⁷ M. Mezzanotte, *cit.*, 64.

⁸ *Ib.*, 66.

⁹ Secondo alcuni autori il diritto all'oblio tutela l'interesse del soggetto a che informazioni relative alla propria immagine o ai propri dati personali del passato siano attualizzate o cancellate (C.M. Bianca, M. Bianca, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2014, 102), mentre altri autori rilevano come il diritto all'oblio contenga sfumature variegata in relazione alle vicende di cronaca, alla rete internet e al diritto di cancellazione dei dati secondo l'accezione del nuovo Regolamento europeo (G. Finocchiaro, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 4-5, 2014).

"elettronico", seguendo la traiettoria della rilettura dell'*habeas corpus* come *habeas data*,¹⁰ nella prospettiva di una tutela internazionale dei diritti nei confronti della rete (*Internet Bill of Rights*).¹¹

Di tale moderna concezione del diritto alla riservatezza e del diritto all'oblio è data evidenza nelle più moderne affermazioni delle Carte di diritti internazionali: il diritto alla riservatezza è quindi divenuto il *diritto alla protezione dei dati personali*. In Europa una codificazione di tale diritto si rinviene nell'art. 8 della carta Europea dei diritti dell'Uomo, firmata a Nizza nel 2000 e confluita nel Trattato di Lisbona, la quale statuisce il diritto di ogni individuo alla "*protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano*"; in maniera analoga stabilisce l'art. 16 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex articolo 286 del TCE). La tutela che il sistema giuridico può offrire al cittadino è fornire gli strumenti per monitorare le informazioni che gli altri hanno di sé e nell'esercitare i diritti fondamentali di aggiornamento, rettifica, limitazione e cancellazione dei dati, ove possibile.

Nel testo previgente del *Codice in materia di protezione dei dati personali* (d.lgs. n. 196 del 2003) tale tutela era offerta nell'articolo 7, comma 3, laddove si attribuiva all'interessato il diritto all'aggiornamento, integrazione e rettifica dei dati personali, nonché il diritto alla cancellazione, alla trasformazione e al blocco degli stessi dati. Tale norma derivava a sua volta dall'articolo 13 della precedente legge n. 675 del 1996 (per la ricostruzione normativa si veda la nota n. 2) che, secondo alcuni autori, già all'epoca supportava il riconoscimento del diritto all'oblio.¹²

Gli strumenti di tutela sono ora codificati nel *Regolamento generale sulla protezione dei dati*, indicato anche con l'acronimo inglese GDPR, vale a dire il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 25 maggio 2018, in base al quale si è dovuto modificare anche il Codice italiano (v. *infra*).

Tuttavia la moderna "invasione" della "iperconnettività" impone anche una autoresponsabilità e un onere per il cittadino (in specie per i minori) di informazione e di acquisizione della consapevolezza dei propri diritti e della potenzialità di lesione da parte della società dell'informazione (in specie da parte dei *social*

¹⁰ S. Rodotà, *Discorsi del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali per la presentazione della Relazione 2001 e per la Relazione 2004 sull'attività del Garante* (<https://www.garanteprivacy.it/home/attivita-e-documenti/documenti/relazioni-annuali>). Nel discorso di presentazione della Relazione 2001 il Professore parlava di un "corpo elettronico", ovvero di una esistenza sempre più affidata alla dimensione astratta del trattamento elettronico delle informazioni, in quanto le persone sono ormai conosciute dai soggetti pubblici e privati quasi esclusivamente attraverso i dati che le riguardano, che fanno di esse una entità disincarnata. L'identità viene così affidata al modo in cui queste informazioni vengono trattate, collegate, fatte circolare. L'*habeas data* era presentato quindi come l'indispensabile sviluppo di quell'*habeas corpus* dal quale si è storicamente sviluppata la libertà personale: la tutela dei dati non può non essere un diritto fondamentale della persona, una componente essenziale della nuova cittadinanza. Nel discorso per la Relazione 2004 si aggiungeva che il "diritto di uscita" è una componente essenziale della protezione dei dati personali, come il mezzo che permette di riprendere pienamente il controllo sulla propria sfera privata.

¹¹ S. Rodotà, discorso al *Dialogue Forum on Internet Rights*, Roma, 27 settembre 2007, disponibile su *Quaderni dell'Internet italiano*, http://www.isoc.it/quaderni/igf_2008/rodota.html.

¹² G. Buttarelli, *Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella Società dell'informazione*, Milano, 1997, 261.

media), come di continuo evidenziato dal Garante della *privacy* italiano nei suoi *vademecum* e nelle campagne informative.

Come è stato infatti osservato, nel "web 2.0" le informazioni - anche se non rilanciate o ripubblicate nel corso del tempo - sono perennemente disponibili alla generalità dei destinatari fintantoché sono indicizzate dai motori di ricerca. Ciò, se da un lato ha sensibilmente esteso la portata della libertà di espressione - in particolare quando è declinata come diritto di informare e di essere informati - dall'altro lato porta con sé il costante rischio della violazione della *privacy* e dell'identità delle persone.¹³ In tal caso si è parlato anche di un "diritto a non essere trovati facilmente"¹⁴ ed è chiaro che nella società contemporanea il dato personale è divenuto un vero e proprio "bene economico", appetibile e commerciabile.¹⁵

Se la moderna legislazione e gli avvertimenti del Garante della *privacy* sono diretti a creare un cittadino consapevole delle informazioni che concede di sé, soprattutto in rete, in modo da non rimanere vittima di immagini e informazioni di cui perde la possibilità di controllo - con risvolti anche drammatici¹⁶ - tuttavia vi è un settore in cui il diritto all'oblio ha acquisito una specifica rilevanza, ovvero quello delle notizie pubblicate sulle testate giornalistiche *on line* o sui *blog*. Si è assistito infatti ad un florilegio di pronunce nazionali ed internazionali, che insistono in particolare sulla responsabilità tanto del gestore del sito che ospita le notizie quanto del motore di ricerca che tali notizie cattura ed offre al pubblico in modo casuale, non ordinato temporalmente e non contestualizzato.

Tale è appunto il danno maggiore per chi vuole rifarsi un'immagine pubblica dopo trascorsi "non lusinghieri" (non necessariamente dai risvolti penali) o comunque per chi vuole non rendere visibile al pubblico un episodio del passato che lo ha visto coinvolto.

Se tale diritto risulta molto attenuato per i personaggi pubblici o per la vicinanza nel tempo delle informazioni pubblicate, o, ancora, per la rilevanza pubblica dell'argomento (si pensi a un delitto di mafia o di terrorismo...), invece la contrapposizione tra l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia e l'interesse privato alla riservatezza e all'oblio diviene problematica per le situazioni che non fanno pendere il piatto della bilancia in modo definito da un lato o dall'altro.

¹³ M. G. Stanzone, *Libertà di espressione e diritto alla privacy nel dialogo delle corti. Il caso del diritto all'oblio*, in *Europa e Diritto Privato*, 3, settembre 2020.

¹⁴ A. Palmieri, R. Pardolesi, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete*, *Nuovi quaderni del Foro italiano*, 1, maggio 2014.

¹⁵ Per un'analisi dettagliata si rinvia a G. D'Ippolito, *Commercializzazione dei dati personali: il dato personale tra approccio morale e negoziale*, in *Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 3, giugno 2020. E' da notare che i dati personali hanno un rilevante valore economico ove siano utilizzati per acquisire i gusti degli utenti e quindi ai fini di una pubblicità commerciale mirata e modellata sui gusti del consumatore (c.d. "profilazione", ora prevista dal GDPR all'articolo 4). Occorre inoltre ricordare che la recente cronaca ha portato all'attenzione del pubblico numerosi casi in cui i dati personali conferiti sulle piattaforme social sono stati utilizzati per un uso distorto (cfr. caso *Cambridge Analytica* del 2018).

¹⁶ La legge 29 maggio 2017, n. 71 mira a contrastare il *cyberbullismo*, ma anche altri fenomeni come lo *stalking* o la violenza contro le donne spesso hanno i *social media* come veicolo di attuazione.

2. Il diritto all'oblio nella giurisprudenza italiana

In linea di principio, la chiave di risoluzione dei conflitti sul diritto all'oblio consiste nello stesso principio fondamentale che sottende la normativa e le decisioni della giurisprudenza nazionale e internazionale sul diritto alla riservatezza, ovvero il *principio del bilanciamento* con gli altri diritti di pari rango costituzionale (soprattutto il diritto alla conoscenza da parte dei cittadini). Una fondamentale applicazione del bilanciamento si rinviene nella sentenza della Corte Costituzionale 21 febbraio 2019, n. 20, sulla pubblicazione dei dati reddituali dei dirigenti pubblici, che ha applicato alla riservatezza il "test di proporzionalità", il quale «*richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi*». Nel caso di specie, per il supremo Consesso, la disciplina censurata non rispondeva alle due condizioni richieste dal *test di proporzionalità*, in quanto l'onere di pubblicazione imposto risultava sproporzionato rispetto alla finalità principale perseguita (il contrasto alla corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione) ed inoltre la misura scelta non risultava quella meno restrittiva dei diritti fondamentali in potenziale tensione.¹⁷

Sulla materia specifica dell'oblio si segnala invece la sentenza 8 ottobre 2010, n. 287, nella quale la Consulta, a proposito della possibilità di eliminare le iscrizioni dal Casellario giudiziale per le contravvenzioni punite dall'ammenda, ha affermato che il bilanciamento tra le due opposte tutele - quella del diritto all'oblio di chi si sia reso responsabile in tempi passati di modeste infrazioni alla legge penale, e quella contrapposta alla conoscenza dei reati e alla preclusione di una indebita reiterazione dei benefici - porti alla prevalenza della prima, cioè dell'oblio.

In altre occasioni la Corte Costituzionale ha trattato il tema dell'oblio per quanto concerne il diritto dell'adottato a ricercare i propri genitori biologici, ove non vi sia stato un espresso diniego di questi ultimi (sentenza n. 278 del 2013)¹⁸ e in tema di prescrizione dei reati colposi, laddove al legislatore non è stato precluso ritenere, nell'ambito della sua discrezionalità, che in rapporto a determinati delitti colposi la "resistenza all'oblio" nella coscienza sociale - su cui si radica la durata della prescrizione - e la complessità dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con ciò, la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale (sentenza n. 110 del 2019 ed altre dalla stessa richiamate).

¹⁷ All'esito del predetto *test* la norma risultava esente da censura solo nella parte in cui disponeva la pubblicazione degli stessi dati per gli organi dirigenziali apicali, scelti direttamente dal decisore politico con rapporto fiduciario; tale circostanza rendeva non irragionevole - in attesa di una nuova regolamentazione della materia - il mantenimento in capo ad essi degli obblighi di trasparenza in discorso (Corte Costituzionale n. 20 del 2019, *cit.*).

¹⁸ Sul punto si rinvia a P. Di Marzio, *Il diritto alla conoscenza delle origini dei figli adottivi, non solo figli ma anche fratelli*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 4, dicembre 2020.

Per quanto concerne la giurisprudenza civile, in Italia le prime sentenze che si sono occupate specificamente dell'argomento del diritto all'oblio risalgono alla fine anni Novanta del secolo scorso. Si segnala in particolare la sentenza 9 aprile 1998, n. 3679, in cui la Corte di Cassazione - richiamando la propria precedente elaborazione sul diritto di cronaca e, in particolare, sottolineando l'importanza rivestita dalla "attualità della notizia" - evidenziava l'emergere di un « *nuovo profilo del diritto alla riservatezza, recentemente definito anche come diritto all'oblio, inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata* » ; in quel caso la sentenza aggiungeva che, quando il fatto precedente per altri eventi sopravvenuti ritorna di attualità, rinasce un nuovo interesse pubblico all'informazione, non strettamente legato alla contemporaneità tra divulgazione e fatto pubblico.

Nel far rientrare il diritto all'oblio nell'ambito della più vasta categoria del diritto alla riservatezza, la Suprema Corte aveva affermato che il primo si differenzia dal secondo perché ha ad oggetto il diritto della persona affinché certe notizie, già a suo tempo divulgate, non vengano ulteriormente diffuse a distanza di tempo.

La giurisprudenza successiva è tornata più volte sul rapporto esistente tra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza.

La sentenza 9 giugno 1998, n. 5658, dopo aver riconosciuto il fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza (articolo 2 Cost.), osservava che esso ha un contenuto più ampio del diritto alla reputazione e che, nel bilanciamento con il diritto di cronaca, è recessivo, a condizione che ricorrano tre circostanze, costituite dalla "utilità sociale della notizia", dalla "verità dei fatti divulgati" e dalla "forma civile dell'espressione".

In tempi più recenti, la sentenza 24 aprile 2008, n. 10690 - nel chiarire che la violazione del diritto alla riservatezza è fonte di illecito civile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione - ha specificato che « *la libertà di stampa prevale sul diritto alla riservatezza e all'onore, purché la pubblicazione sia giustificata dalla funzione dell'informazione e sia conforme ai canoni della correttezza professionale* ». ¹⁹ In particolare deve sussistere « *un apprezzabile interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti privati* » in considerazione di finalità culturali o didattiche e, comunque, di una rilevanza sociale dei fatti stessi.

Nella sentenza 5 aprile 2012, n. 5525 per la prima volta la Corte di Cassazione è stata chiamata ad affrontare il problema dei rapporti esistenti tra le notizie già pubblicate in passato in quanto attinenti a

¹⁹ I canoni della correttezza professionale dell'attività giornalistica derivano da un complesso di norme, innanzitutto quelle contenute nella legislazione ordinaria: la l. 8 febbraio 1948, n. 47 sulla stampa, le norme del codice penale sulla diffamazione e quelle a specifica tutela della riservatezza (oggi il GDPR e il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101); da segnalare anche il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica emanato dal Garante per la protezione dei dati personali e le norme di autoregolamentazione dell'Ordine dei giornalisti.

fatti di interesse pubblico (si trattava di una vicenda giudiziaria) ed il permanere delle stesse nella rete internet (nell'archivio informatico di un grande quotidiano di rilevanza nazionale). Nel tracciare i confini di un concreto bilanciamento degli interessi tra valori contrapposti, tutti di rilevanza costituzionale, la sentenza in esame ha ribadito che se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione (articolo 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza (di cui agli articoli 2 e 21 della Costituzione)²⁰, *«al soggetto cui i dati appartengono è correlativamente attribuito il diritto all'oblio, e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati»*. In quella pronuncia la Corte ha precisato altresì che rispetto all'interesse del soggetto *«a non vedere ulteriormente divulgate notizie di cronaca che lo riguardano, si pone peraltro l'ipotesi che sussista o subentri l'interesse pubblico alla relativa conoscenza o divulgazione per particolari esigenze di carattere storico, didattico, culturale»*; ciò in quanto un fatto di cronaca può *«assumere rilevanza come fatto storico»*, giustificando in tal modo il permanere dell'interesse della collettività alla fruizione di quel fatto. Il trascorrere del tempo, però, impone che la notizia sia anche aggiornata, posto che la sua diffusione negli stessi termini in cui aveva avuto luogo in origine potrebbe fare sì che essa risulti "sostanzialmente non vera".

Va citata anche l'ordinanza 20 marzo 2018, n. 6919, nella quale la Corte, in relazione ad una vicenda che riguardava un noto cantante, ha cercato di ricapitolare i termini del problema, anche alla luce del richiamato Regolamento europeo che nel frattempo era stato emanato. Dopo aver ricordato come l'esistenza del diritto all'oblio sia stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza sovranazionale, la pronuncia ha osservato che il trascorrere del tempo viene a mutare il rapporto tra i contrapposti diritti; per cui, fatta eccezione per il caso di una persona che rivesta un ruolo pubblico particolare o per quello in cui la notizia mantenga nel tempo un interesse pubblico, *«la pubblicazione di una informazione concernente una persona determinata, a distanza di tempo da fatti ed avvenimenti che la riguardano, non può che integrare la violazione del fondamentale diritto all'oblio»*.

Interessanti contributi provengono anche dalla giurisprudenza penale sul reato di diffamazione. Deve essere menzionata, in particolare, la sentenza 22 giugno 2017, n. 38747, emessa in un processo a carico del direttore e di un giornalista di un noto quotidiano nazionale. In quella occasione la Corte ha evidenziato l'indubbia rilevanza della notizia riguardante un personaggio pubblico e l'esistenza di un generale interesse a conoscerne le vicende, per cui il diritto all'oblio cede di fronte al diritto della collettività *«ad essere informata e aggiornata sui fatti da cui dipende la formazione dei propri convincimenti»*.

I passaggi dell'evoluzione giurisprudenziale italiana sopra menzionati hanno dato luogo ad una importante pronuncia, con la quale si è data una sintesi ed una collocazione precisa al diritto all'oblio in

²⁰ In tal caso l'articolo 21 della Costituzione è inteso come diritto di fornire al pubblico le informazioni che il soggetto desidera.

Italia. In particolare si tratta della sentenza della Cassazione civile, Sez. Un., 22 luglio 2019, n.19681, con la quale le Sezioni Unite hanno statuito che, nei rapporti tra il diritto alla riservatezza *sub specie* di diritto all'oblio e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende passate, il giudice deve valutare se sussiste l'interesse pubblico, concreto e attuale, alla menzione degli elementi identificativi delle persone protagoniste dei fatti medesimi. Tale menzione sarà lecita in caso di personaggi che destano nel presente interesse nella collettività, per ragioni di notorietà o ruolo pubblico investito; in caso contrario prevale il diritto alla riservatezza se la rievocazione ferisce la dignità e l'onore dei soggetti protagonisti delle vicende rievocate.

Alla concreta configurazione del diritto all'oblio in Italia ha dato un apporto fondamentale il lavoro continuo del *Garante per la protezione dei dati personali*, il quale, con le linee-guida nelle specifiche materie e le pronunce con valore para-giurisdizionale (nel senso che regolano il caso *de quo* se non sono impugnate innanzi al Giudice ordinario), ha sensibilizzato sul diritto all'oblio prima ancora che la rete *internet* e i *social media* invadessero il nostro quotidiano.

L'aggiornamento delle notizie è quanto il Garante della *privacy* italiano, seguito dalla giurisprudenza civile, ha sempre deciso o consigliato in relazione agli articoli di giornale, laddove fosse possibile temperare il diritto all'informazione con il diritto alla riservatezza e all'oblio ²¹ (anche se, in verità, l'interessato coinvolto in fatti di cronaca nera, seppur conclusi in modo positivo con archiviazione o assoluzione, preferirebbe pur sempre essere "oscurato" piuttosto che "aggiornato").

Oltre alla prassi di indicare l'*aggiornamento* della notizia "datata" (ad esempio inserendo nell'articolo un trafiletto con l'esito delle vicende giudiziarie), il Garante predilige anche la tecnica della "*anonimizzazione*" del trattamento (ad esempio oscurando il nominativo del cittadino o indicandolo in modo che non possa essere identificato). Tali tecniche oggi sono riprese nel concetto più ampio di "minimizzazione del trattamento" affermato dal Regolamento europeo.²²

Il Garante italiano agisce in raccordo con il *Garante europeo della protezione dei dati* e seguendo le indicazioni del *Comitato europeo per la protezione dei dati*, organo indipendente che contribuisce all'applicazione uniforme

²¹ Ad esempio si riportano due provvedimenti del Garante del 2015, in cui sono state rigettate le richieste degli istanti, in quanto «*le ragioni addotte dal reclamante non giustificano, nel caso in esame, la cancellazione dei risultati dalle ricerche delle url contenenti gli articoli segnalati poiché le notizie pubblicate sono recenti (...) e risultano essere di pubblico interesse in quanto riguardano un noto caso giudiziario di rilevanza nazionale*» (provvedimento n. 1 dell'8 gennaio 2015); nell'altro provvedimento si segnalava che «*dall'esame effettuato sulla documentazione acquisita nel corso del procedimento è emerso che le ragioni addotte dal segnalante non giustificano, nel caso in esame, la rimozione degli articoli segnalati dal motore di ricerca Google in quanto le notizie pubblicate risultano essere di pubblico interesse, riguardando un recente noto caso giudiziario di rilevanza nazionale che ha interessato una delle principali banche italiane*» (provvedimento n. 224 del 16 aprile 2015). In ambo i casi il Garante ricordava che l'istante può «*chiedere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati che lo riguardano contenuti negli articoli oggetto di segnalazione rivolgendo direttamente nei confronti degli editori delle singole testate anche on line apposita istanza ai sensi dell'art. 7 del Codice, corredata della documentazione necessaria a provare gli eventi e gli sviluppi successivi che hanno modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica*» (i citati provvedimenti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/provvedimenti).

²² Si veda il Considerando 156, l'articolo 5, lett. e) e l'articolo 6, lett. e) del GDPR.

delle norme sulla protezione dei dati nell'Unione europea.²³ Il Comitato è stato istituito dal GDPR ma operava anche prima, come gruppo di esperti che forniva indicazioni ed indirizzi agli Stati membri in materia di riservatezza (c.d. *Gruppo Articolo 29*, meglio conosciuto in Europa come *Working Party*).

3. La giurisprudenza europea e il Regolamento generale sulla protezione dei dati

Parallelamente allo sviluppo della giurisprudenza italiana la questione del diritto all'oblio è emersa anche a livello europeo, prima nella giurisprudenza e poi nel diritto positivo.

Ci si riferisce in particolar modo alla fondamentale sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia UE 13 maggio 2014, nella causa C-131/12 - c.d. sentenza *Google Spain* - che vedeva contrapposto il noto motore di ricerca contro il Garante della *privacy* spagnolo (*Agencia Española de Protección de Datos*) ed il cittadino cui le informazioni si riferivano, in relazione all'interpretazione della Direttiva 95/46/CE e con riferimento agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.²⁴

Il fatto consisteva nell'opposizione del motore di ricerca all'ingiunzione dell'*Agencia* di adottare le misure necessarie per rimuovere dai propri indici alcuni dati personali riguardanti il predetto cittadino spagnolo e di impedire in futuro l'accesso a tali dati.

La Grande Sezione, dopo un accurato *excursus* ragionato sul diritto dell'Unione - con particolare riferimento alla citata Direttiva e agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali - ha dettato le linee guida per la definizione dei diritti dei cittadini europei in relazione alle informazioni contenute nei siti internet riproposte dai motori di ricerca, statuendo, in particolare, che l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come "trattamento di dati personali", ai sensi del citato articolo 2, lettera b) della Direttiva, e che il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il "responsabile" del trattamento summenzionato, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della medesima Direttiva.

Da ciò la Corte di Lussemburgo ne ha dedotto l'importante principio secondo cui il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a

²³ Si rinvia al sito italiano del Comitato europeo (https://edpb.europa.eu/edpb_it).

²⁴ Per una autorevole definizione della portata della sentenza si vedano le *Linee-guida del Gruppo Art. 29 in tema di Diritto all'oblio - WP 225 2014*, sul sito del Garante privacy (<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb>). Tra gli innumerevoli commenti alla sentenza si segnalano: Aa. Vv., *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, a cura di G. Resta e V. Zeno-Zencovich, Roma, 2015; Aa. Vv., *Internet e la tutela della persona*, a cura di F. Pizzetti, Firenze 2015; D. Miniussi, *Il "diritto all'oblio": i paradossi del caso Google*, *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1, 2015; M. Cocuccio, *Il diritto all'oblio fra tutela della riservatezza e diritto all'informazione*, *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2, 2015; D. Granara, *Il fronte avanzato del diritto alla riservatezza*, *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4, 2015; M. G. Stanzione, *Libertà di espressione e diritto alla privacy nel dialogo delle corti*, *cit.*

partire dal nome di una persona, dei *link* verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine *web* del sito internet, ed anche quando la loro pubblicazione su tali pagine *web* sia di per sé lecita.

A tale obbligo corrisponde il diritto dell'interessato a richiedere che una informazione che lo riguarda non compaia più in un elenco di risultati in una ricerca su internet, a prescindere dal pregiudizio che gliene può derivare. Tale è un "diritto fondamentale" che, in linea di principio, prevale sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca ed anche sull'interesse del pubblico ad accedere all'informazione suddetta; il diritto può essere sacrificato solo ove risulti, per ragioni particolari - come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica - che l'ingerenza nei diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico ad avere accesso all'informazione di cui trattasi.

Questa pronuncia ha posto le basi per una specificazione del diritto all'oblio, vale a dire il "diritto alla deindicizzazione" - ovvero il diritto a richiedere ai motori di ricerca di non indicizzare e quindi mostrare al pubblico le pagine dei siti internet contenenti determinate informazioni - e ha posto quindi le basi per l'affermazione di una "corresponsabilità" nella soddisfazione del predetto diritto in capo ai gestori dei siti internet e ai motori di ricerca.

A decorrere da tale decisione le richieste di deindicizzazione ai motori di ricerca sono state innumerevoli, tanto che la questione è stata portata nuovamente innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione, che nel 2019 ha parzialmente ristretto l'ambito di applicazione di quello stesso diritto che nel 2014 era stato così chiaramente affermato.

Si tratta della sentenza della Grande Sezione del 24 settembre 2019, nella causa C-507/17, che vedeva nuovamente contrapporre *Google* ad una autorità garante della riservatezza, stavolta francese (*Commission nationale de l'informatique et des libertés*) e ad altri soggetti.

In tal caso i giudici hanno interpretato il diritto all'oblio nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione «*non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri*».²⁵

Quanto sopra riportato significa che se la ricerca viene effettuata con una versione dello stesso motore di ricerca diversa da quella degli Stati dell'Unione (es. attraverso il *Google* statunitense), potrà risultare l'informazione di cui si voleva evitare la comparsa, in quanto il gestore del motore di ricerca è tenuto ad ottemperare al diritto all'oblio solo nelle "versioni europee" del motore. Tale risvolto della decisione in

²⁵ Si rinvia a M. Astone, *Il diritto all'oblio on line alla prova dei limiti territoriali*, in *Europa e Diritto Privato*, 1, marzo 2020.

discorso ha fatto molto discutere gli esperti del settore²⁶, anche perché non ha tenuto conto dell'entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) avvenuta il 25 maggio 2018.

In Italia l'avvento del GDPR ha causato uno stravolgimento dell'impianto originario del Codice in materia di protezione dei dati personali ed il legislatore interno ha dettato le necessarie norme di raccordo con il Regolamento europeo mediante il d.lgs. 10 agosto 2018, n.101.²⁷

Il Regolamento contiene il riconoscimento del diritto all'oblio all'articolo 17, rubricato "*Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)*" ma il diritto all'oblio - inteso nella connotazione più ampia di diritto all'aggiornamento e alla contestualizzazione di dati - si esplica anche nel precedente "*Diritto di rettifica*" di cui all'articolo 16 del GDPR e nel successivo articolo 18, rubricato "*Diritto di limitazione del trattamento*", senza tralasciare il rimedio generale a disposizione del cittadino per far cessare un trattamento di dati non voluto, ovvero il "*diritto di opposizione*" di cui all'articolo 21.²⁸

Tutti i rimedi anzidetti - già adottati nella prassi dalla giurisprudenza e dal Garante italiano, come sopra enunciato - sono diretti al medesimo scopo, ovvero impedire che la pubblicazione di dati non necessaria e dannosa per l'interessato.

Ciò che ha stupito alcuni commentatori è che, ad onta dell'enunciazione della rubrica, il Regolamento non abbia espressamente contemplato il "diritto alla deindicizzazione" di cui alla sentenza *Google Spain* (potendo semmai ravvisarsi un richiamo alla questione nel *Considerando* 66 dello stesso GDPR) ma sia rimasto ancorato a concetti e tecniche di trattamento obsoleti rispetto alla moderna realtà di circolazione dei dati sulla rete, con i connessi problemi di difficoltà di controllo della condivisione dei contenuti.²⁹

Né è possibile rifarsi alla Direttiva 2000/31/CE che disciplina la responsabilità dell'*Internet Provider* (c.d. "Direttiva sul Commercio elettronico"),³⁰ in quanto le distinzioni ivi contenute sono state superate dalla rapida evoluzione dell'ambiente digitale, tanto che la Corte di Giustizia, adeguando in via interpretativa la disciplina vigente alle caratteristiche specifiche dei nuovi intermediari telematici nello spazio virtuale della Rete, ha elaborato la figura del c.d. "hosting provider attivo", distinto dal c.d. "hosting provider

²⁶ A. Soro, *Barriere territoriali anacronistiche, questa sentenza penalizza gli utenti*, intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, apparsa sui quotidiani "*Il Messaggero*" e "*Il Mattino*", 25 settembre 2019 di C. Guasco.

²⁷ Sul punto, G. Cassano, V. Colarocco ed altri, *Il processo di adeguamento al GDPR*, con prefazione di Antonello Soro, Milano, 2018; Aa.Vv., *Privacy - La nuova disciplina europea, Guida normativa de Il Sole 24 ore*, febbraio 2018; Aa.Vv., *La tutela della privacy e il Regolamento europeo, Dossier di Guida al diritto*, 4 - 6, luglio-dicembre 2018.

²⁸ Infine si riporta per completezza l'articolo 19, in base al quale il titolare del trattamento deve comunicare l'avvenuta cancellazione dei dati personali anche ai destinatari ai quali tali dati siano stati trasmessi, a meno che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Inoltre, se c'è la richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento dovrà comunicare le informazioni relative a tali destinatari per rendere possibile un controllo diretto ed una verifica particolare da parte dello stesso interessato.

²⁹ S. Bonavita, R. Pardolesi, *GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno e responsabilità*, 3, 2018.

³⁰ Si tratta della Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. La citata normativa europea è stata recepita in Italia con il d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70.

passivo", per delimitare le concrete condizioni che giustificano l'esonero dall'obbligo generale di sorveglianza, con conseguente esclusione del relativo regime di responsabilità.³¹

Recentemente il Comitato europeo per la protezione dei dati ha colmato il *gap* normativo sopra evidenziato circa la mancata previsione del "*right to request delisting*" nell'articolo 17 del GDPR, varando, nel luglio 2020, le prime Linee guida in materia (*Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR*).³²

Anche il Garante della *privacy* italiano ha nella prassi operato il connubio tra l'articolo 17 e la sentenza *Google Spain*.³³

Come accennato, l'art. 17 del GDPR è incentrato sul tradizionale rapporto tra interessato e titolare del trattamento, dal quale il primo può ottenere la *cancellazione* dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e non vi sono altri fondamenti giuridici che legittimino il trattamento. Il comma 3 dell'articolo 17 specifica che il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione o per l'adempimento di un obbligo legale che imponga il trattamento (obbligo previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento); ancora, il diritto alla cancellazione cede di fronte all'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il diritto dell'interessato può essere sacrificato anche in relazione a trattamenti di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e per l'archiviazione ai fini di pubblico interesse, per la ricerca scientifica, storica o statistica (ma in tal caso i dati dovranno sempre essere trattati secondo il minor pregiudizio per l'interessato, in modo quanto più possibile anonimo e cifrato, ai sensi dell'articolo 89 del

³¹ In particolare, i giudici comunitari affermano che «l'art. 14 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi» (sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia UE del 23 marzo 2010, Cause riunite C-236/08 a C-238/08 - *Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton e altri*). Sul punto, diffusamente, A. Alù, *La responsabilità dei motori di ricerca, quale regime applicabile?*, *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1, marzo 2021. Nell'ambito della giurisprudenza italiana, la Corte di cassazione penale, conformandosi al tradizionale inquadramento dei motori di ricerca secondo le coordinate delineate dalla Direttiva 2000/31/CE, afferma che la messa a disposizione da parte del motore di ricerca di una piattaforma che consente agli utenti di caricare liberamente contenuti multimediali non integra gli estremi di un trattamento di dati personali, poiché il motore di ricerca, alla stregua di un *hosting provider*, non avendo conoscenza dei contenuti pubblicati dagli utenti, risulta privo della capacità di incidere su tali dati (Cass., pen., 3 febbraio 2014 n. 5107 - caso "*Google - Vivi Down*"). Per un esame completo della vicenda si rinvia a G. Camera, O. Pollicino, *La legge è uguale anche sul web. Dietro le quinte del caso Google - Vivi Down*, Milano, 2010.

³² Si rinvia al sito del Comitato europeo (<https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines>).

³³ Provvedimento del Garante della *privacy* n. 144 del 20 giugno 2019, nel quale si è ingiunto a Google di rimuovere un *link* ritenuto lesivo del diritto alla protezione dei dati personali del ricorrente, alla luce dell'art. 17 del GDPR e di quanto deciso dalla Corte europea di giustizia nella sentenza *Google Spain* (<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124401>).

GDPR); infine, l'ultimo motivo che può comportare un sacrificio per l'interesse del privato alla cancellazione è la difesa in giudizio di un diritto altrui.

Da quanto sopra indicato si evince che anche secondo l'Unione europea il diritto all'oblio trova il suo contemperamento nel diritto all'informazione o in principi giuridici superiori che legittimino il trattamento, ad esempio l'esercizio di pubblici poteri. Pertanto il *bilanciamento degli interessi contrapposti* si conferma, anche per il diritto dell'Unione, il principio-cardine per la concreta configurazione del diritto all'oblio.

Inoltre dalla costruzione delle norme sui diritti dell'interessato, compreso il diritto alla cancellazione, emerge che il Regolamento riconduce sempre le limitazioni dei diritti dei cittadini ad una base giuridica giustificativa, stabilita da una *norma di diritto* dell'Unione o dello Stato membro, che impone il trattamento o che legittima l'esercizio di un potere pubblico (o che giustifica l'azione del privato).

Il legislatore italiano del d.lgs. n. 101 del 2018 ha inteso tale base giuridica giustificativa quasi sempre come una norma di legge primaria, o, nei casi previsti dalla legge, anche come norma regolamentare (es. si veda l'articolo 2-ter del Codice), in ossequio al principio di legalità e alla tradizione giuridica italiana, che prevede la limitazione dei diritti solo ove contemplata da norme di legge.

L'introduzione del Regolamento europeo dovrebbe portare ad una applicazione uniforme delle materie della *privacy* e dell'oblio nell'ambito degli Stati membri, anche se non sono escluse interpretazioni particolari operate dai legislatori e dalle Corti nazionali, come ad esempio è avvenuto in Germania, ove la Corte costituzionale tedesca ha distinto la materia dei diritti fondamentali, affidata alla tutela e all'interpretazione interna, dalla materia della tutela della *privacy* e dell'oblio, sottratta alla discrezionalità delle autorità nazionali ed interamente affidata al legislatore e alla Corte dell'Unione.³⁴

Si deve inoltre segnalare l'importante sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. V, 28 giugno 2018, n. 60798-65599/10, nella quale la CEDU ha affermato il principio che le informazioni pubblicate devono rimanere visibili con i nomi degli interessati quando i *media* hanno consentito, nel caso

³⁴ BVerfG, ordinanze del primo Senato del 6 novembre 2019: nella prima decisione, la suprema Corte tedesca ha ritenuto che l'oggetto del contendere fosse la riconciliazione della libertà della stampa e dei *media* con “diritti della personalità” più generali, ovvero l'interesse di una persona a non essere oggetto di discussione pubblica e ad avere il controllo della sua immagine; poiché tali diritti non sono pienamente armonizzati al diritto dell'UE, la Corte ha concluso che devono essere applicati i diritti fondamentali garantiti dalla legge fondamentale tedesca (*Grundgesetz*); da ciò deriva che, nei settori in cui le legislazioni nazionali non sono pienamente armonizzate, l'applicazione dei diritti fondamentali concessi dalle costituzioni nazionali può portare a risultati diversi nei singoli Stati membri (ordinanza 1 BvR 16/13 - *Right to be forgotten I*). A tale decisione si accompagna la seconda ordinanza, nella quale, a parere della Corte tedesca, la materia trattata ricade invece pienamente nella tutela della *privacy* e dell'oblio, che è disciplinata dal diritto comune dell'Unione, e dunque in tal caso non vi è alcun margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri (1 BvR 276/17 - *Right to be forgotten II*). Per ulteriori approfondimenti si rinvia a L. S. Rossi, *Il "nuovo corso" del Bundesverfassungsgericht nei ricorsi diretti di costituzionalità: bilanciamento fra diritti confliggenti e applicazione del diritto dell'Unione*, in *Federalismi.it - Focus human rights*, 5 febbraio 2020.

concreto,³⁵ *«la formazione di un'opinione democratica, mettendo a disposizione del pubblico le informazioni memorizzate nei loro archivi in vicende che hanno suscitato un notevole interesse, non affievolito dal trascorrere del tempo.»* A parere della Corte in tali casi si configura una piena applicazione del principio di libertà di espressione di cui all'articolo 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, che lascia ai giornalisti la decisione su quali dettagli devono essere pubblicati a condizione che queste scelte siano conformi agli *standard* etici e deontologici della professione.

Il diritto all'oblio deve cedere quindi il passo quando l'informazione riguarda fatti che hanno ancora un rilevante interesse pubblico, anche ai fini della formazione di una corretta opinione dei cittadini, e quindi ai fini della loro partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese.

Tali considerazioni valgono tanto più quando oggetto del diritto all'oblio non siano gli articoli giornalistici quanto gli atti parlamentari, come si dirà nel prosieguo.

Da ultimo si riporta che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 10 maggio 2021, n. 110, la legge 22 aprile 2021, n. 60, inerente la *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018*. Con tale provvedimento viene emendata la Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sul trattamento automatizzato di dati personali, la quale viene aggiornata sul modello del GDPR, che quindi viene "esportato" agli Stati aderenti al Consiglio d'Europa e agli altri Stati che hanno sottoscritto la stessa Convenzione.

In relazione alla materia in discorso si segnala in particolare il nuovo articolo 9 (già articolo 8 della Convenzione), il quale sancisce il principio che *"Ogni individuo ha diritto a (...) non essere soggetto ad una decisione che lo riguardi in modo significativo basandosi unicamente su un trattamento automatizzato di dati senza che le sue opinioni vengano prese in considerazione"*. Seguono i diritti dell'interessato modellati sulla falsariga dei corrispondenti diritti del GDPR: il diritto di opposizione *"a meno che il titolare del trattamento non dimostri motivi legittimi per il trattamento"* e *"il diritto ottenere, su richiesta, gratuitamente e senza eccessivo ritardo, rettifica o cancellazione"* dei dati. Successivamente viene specificato che i rimedi indicati non possono trovare applicazione se la decisione è autorizzata da una legge cui è soggetto il titolare del trattamento, la quale deve stabilire anche misure idonee a salvaguardare i diritti, le libertà e gli interessi legittimi dell'interessato.

Inoltre la Convenzione garantisce all'interessato il diritto di beneficiare dell'assistenza di un'autorità di controllo nell'esercizio dei suoi diritti ai sensi della Convenzione, a prescindere dalla nazionalità o residenza (per l'Italia detta autorità è il Garante per la protezione dei dati personali).

³⁵ Il caso riguardava il diniego della Corte federale tedesca di giustizia in relazione alla richiesta di impedire l'accesso del pubblico agli articoli di tre testate telematiche relativi alla condanna dei ricorrenti, menzionati con il loro nome completo per l'omicidio di un attore conosciuto.

4. Il diritto all'oblio degli atti parlamentari

All'indomani dell'imponente opera di digitalizzazione e pubblicazione degli atti parlamentari sui siti istituzionali messa in atto dal Parlamento, nonché in relazione alla crescente diffusione ed "invasività" dei motori di ricerca operanti sulla rete, sono giunte alle Camere richieste di "cancellazione" degli atti parlamentari avanzate da parte dei cittadini menzionati negli stessi atti, motivate dal pregiudizio all'immagine e alla riservatezza derivante dalla presenza del documento nella lista dei risultati dei motori di ricerca.

Si tratta per lo più di atti di sindacato ispettivo o di atti delle Commissioni d'inchiesta, nei quali il nome dell'interessato è associato a vicende di cronaca di interesse generale sulle quali il Parlamento chiede al Governo di far luce o prendere posizione (interrogazioni, interpellanze e mozioni) o sulle quali indagano le stesse Camere, nel caso delle Commissioni monocamerali o bicamerali d'inchiesta, previste dall'articolo 82 della Costituzione.

Essendo tali documenti disponibili nei siti istituzionali di ciascuna Camera, può accadere che, digitando su un motore di ricerca il nominativo di un determinato soggetto, citato - anche molti anni addietro - in un atto parlamentare, il motore di ricerca riesca a "catturare" il documento che lo riguarda nelle pagine interne dei siti istituzionali delle Camere, riportando il nome della persona associato ad informazioni solitamente con connotazione negativa.

Inoltre il documento parlamentare contiene l'informazione relativa al momento storico in cui è stato prodotto, non dando conto di eventuali sviluppi che abbiano inciso in modo positivo sull'immagine del soggetto coinvolto, ed avviene così che, anche a distanza di molti anni, il nominativo dell'interessato venga dal motore di ricerca associato - in modo decontestualizzato - all'informazione negativa, impedendo che nella generalità dei consociati possa formarsi l' "oblio" su fatti che non rivestono più interesse generale o siano addirittura rivelati non veritieri dagli sviluppi successivi (il caso classico è, ad esempio, l'interrogazione in cui si cita una persona indicata in una inchiesta giudiziaria, conclusa poi favorevolmente per l'interessato, con archiviazione o assoluzione).

In tali casi appare con evidenza il contrasto tra l'interesse del privato e l'attività di interesse pubblico, che va ben oltre il diritto-dovere di informazione e di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione, in quanto il profilo pubblicistico deriva dalla pubblicità delle sedute parlamentari e degli atti parlamentari di cui all'articolo 64 della Costituzione, cioè dalla pubblicità all'attività conoscitiva e legislativa del Parlamento, attraverso il quale si esplica la sovranità popolare ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione.³⁶

³⁶ Cfr. L. Delli Priscoli, *Internet e il diritto alla riservatezza dei dati personali contenuti in atti parlamentari*, in *Diritto del mercato e tecnologia*, 4, 2013.

Inoltre in tal caso emergono con chiarezza i principi di autonomia e di indipendenza costituzionalmente garantiti alle Camere del Parlamento italiano, le quali non soggiacciono alle norme di diritto comune (in tal caso al Codice della *privacy* e ai suoi meccanismi di tutela), ma autodisciplinano la propria attività interna e le controversie conseguenti.

Secondo alcuni autori lo stesso Codice, nella previgente formulazione - laddove prevedeva al comma 12 dell'articolo 22 che l'applicazione dei principi fondamentali stabiliti dagli articoli precedenti potesse avvenire ai trattamenti effettuati da Camere, Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale in conformità ai rispettivi ordinamenti - consacrava l'autodichia degli organi costituzionali citati, tra cui le due Camere, riservando ai rispettivi ordinamenti il compito di disciplinare anche la materia del trattamento dei dati sensibili e giudiziari. In tal modo veniva rispettata la legittimità dell'autodichia come sede esclusiva delle controversie sugli atti funzionali e amministrativi delle Camere, con riguardo specificamente all'autonomia di queste ultime in materia di pubblicità dei lavori parlamentari e di assoluta insindacabilità in sede giudiziale di quanto deciso dal Parlamento.³⁷

La problematica del contemperamento tra l'attività parlamentare e l'interesse del privato alla riservatezza è stata affrontata in seguito alla presentazione di due ricorsi proposti da cittadini menzionati in atti parlamentari (uno della Camera e uno del Senato) al Tribunale Ordinario, nonché in seguito alle esplicite sollecitazioni a provvedere da parte dello stesso Garante.³⁸

Le cause proposte innanzi al Giudice Ordinario avevano dato luogo a due sentenze analoghe da parte del Tribunale di Roma, che, non riconoscendo in tal caso l'operatività delle prerogative di indipendenza costituzionale del Parlamento, aveva richiamato in proposito il previgente articolo 22, comma 9, del Codice - ai sensi del quale le operazioni di trattamento dei dati sensibili e giudiziari devono essere indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento stesso è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi - ed aveva pertanto ordinato a ciascuna Camera di rendere tecnicamente non ricercabile dai motori di ricerca l'atto

³⁷ V. Cozzoli, P. Falletta, *Il diritto all'oblio e la pubblicazione degli atti parlamentari su Internet*, in *Media Laws - Law and Media Working Paper Series*, 3, 2017, 7. Si precisa che il richiamato articolo 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali è stato abrogato dal d.lgs. n. 101 del 2018. Per il richiamo all'attività delle assemblee elettive operato dall'attuale formulazione del Codice si veda il paragrafo 5.

³⁸ In particolare tali sollecitazioni furono espresse nell'ambito dei discorsi del Presidente dell'Autorità in occasione delle relazioni annuali al Parlamento degli anni 2007 e 2008. Nel discorso 2007 si esprimeva la necessità di tutela delle persone che spingeva a chiedere al Parlamento, e specificamente ai Presidenti delle due Camere, «*misure opportune per evitare che nelle interrogazioni e nelle interpellanze pubblicate in rete dopo anni, siano riportati dati e fatti che, utili per il dibattito parlamentare di allora, possono però continuare a ledere gravemente le persone citate.*» Nel discorso dell'anno successivo, nel riferirsi specificamente alla pubblicazione *on line* delle interrogazioni parlamentari risalenti a periodi molto lontani e spesso contenenti ricostruzioni minute di fatti poi rivelatisi non veri, il Garante individuava come soluzione migliore quella di inibire l'accesso da parte dei motori di ricerca generalisti almeno agli atti parlamentari di sindacato ispettivo. «*Ciò infatti non comprometterebbe in alcun modo la loro pubblica conoscibilità*» (F. Pizzetti, Discorsi per le Relazioni anni 2007 e 2008, sul sito istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali: <https://www.garanteprivacy.it/home/attivita-e-documenti/documenti/relazioni-annuali>).



di competenza, e quindi di operare quel meccanismo di deindicizzazione che era stato anche indicato dal Garante come lo strumento per contemperare la pubblicità dell'atto parlamentare con la riservatezza dell'interessato.³⁹

A decorrere dall'anno 2013 la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno quindi approntato un sistema di tutele parallele per il diritto all'oblio, prevedendo l'istituzione di un *Gruppo di lavoro* in ciascuna Camera, per l'esame degli atti di competenza, composto da Senatori o Deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato e della Camera ad inizio di ogni Legislatura, assicurando la rappresentanza di ciascun Gruppo parlamentare. I parlamentari sono scelti tra i membri del Consiglio di Presidenza (Ufficio di Presidenza alla Camera), vale a dire l'organo a cui spetta la direzione amministrativa di ciascun Ramo del Parlamento.⁴⁰

Il Gruppo di lavoro ha compiti istruttori: dopo aver svolto l'esame, riferisce al Consiglio o Ufficio di Presidenza sulle singole istanze e formula proposte in merito all'accoglimento o meno delle stesse, sulle quali decide il *plenum* del Consiglio o Ufficio di Presidenza.

Nel caso che vi sia la decisione di accoglimento, l'effetto della stessa è l'*esclusione dall'indicizzazione dei motori di ricerca* del documento informatico relativo all'atto parlamentare contenente le informazioni personali, ferma restando la piena reperibilità dell'atto medesimo sul sito istituzionale, per il principio dell'intangibilità e della pubblicità degli atti parlamentari di cui all'articolo 64 della Costituzione. La soluzione adottata è quindi quella della sentenza c.d. *Google Spain*⁴¹ e rispondente alle stesse sollecitazioni del Garante.

E' stato inoltre previsto che possano essere interessati tutti gli atti parlamentari, salvo quelli delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, in virtù dell'espressa esclusione dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice (d.lgs. n. 196 del 2003), operata dal successivo articolo 8, con specifico riferimento alle Commissioni previste dall'articolo 82 della Costituzione. Tuttavia si specifica che sia l'articolo 7 che l'articolo 8 del Codice sono stati abrogati dal D.lgs. n. 101 del 2018 per coordinare le norme interne con l'operatività del GDPR, come già evidenziato in precedenza.

In ogni caso la normativa delle due Camere prevede che anche per gli atti delle Commissioni d'inchiesta sia possibile procedere ad esaminare le istanze per il diritto all'oblio, laddove vengano in questione

³⁹ Sentenze del Tribunale di Roma, I Sez. civ., 28 novembre 2011, n. 21961 e 13 febbraio 2012, n. 1213. Per la ricostruzione dettagliata e il commento delle decisioni si rinvia a V. Cozzoli, P. Falletta, *cit.*, 3 ss.

⁴⁰ Per quanto concerne in particolare il Senato della Repubblica, la tutela dei dati personali con riferimento agli atti parlamentari è disciplinata dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza n. 31 del 18 dicembre 2013 e n. 62 del 7 maggio 2015, il cui testo coordinato è rinvenibile sul sito internet del Senato alla pagina "Relazioni con i cittadini/diritto all'oblio" (<https://www.senato.it/4567>); per la Camera dei deputati la disciplina è contenuta nelle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 1 ottobre 2013 e n. 53 del 4 dicembre 2013, il cui testo coordinato è rinvenibile alla pagine del sito internet della Camera alla pagina "Comunicazione e rapporti con i cittadini/diritto all'oblio" (<https://www.camera.it/leg18/672?conoscerelacamera=316>).

⁴¹ V. Cozzoli, P. Falletta, *cit.*, 10.



esigenze di sicurezza della persona e comunque d'intesa tra le due Camere se si tratta di Commissioni bicamerali (il principio dell'intesa vale per ogni altro atto varato da un Organo bicamerale).

In Senato, nel 2015, in seguito alle audizioni del Garante per la protezione dei dati personali, è stata introdotta una particolarità (non presente nella procedura della Camera dei deputati).

Secondo la novella - apportata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 62 del 7 maggio 2015 - oltre che proporre l'accoglimento o il rigetto dell'istanza relativa ai dati personali, il Gruppo di lavoro può anche formulare una proposta in termini di *integrazione ed aggiornamento* delle informazioni. Tale possibilità riguarda gli atti di sindacato ispettivo contenenti ricostruzioni di fatti successivamente rivelatesi non vere; in tal caso la loro pubblicazione sul sito *internet* del Senato può essere integrata dalla risposta del Governo nella quale si dà conto dell'infondatezza dei fatti, ovvero con l'aggiunta della menzione di altri documenti istituzionali prodotti dal richiedente dai quali risulti in maniera chiara il vero esito della vicenda.

Nella normativa della Camera è invece espressamente previsto che si possa procedere alla deindicizzazione anche della risposta all'atto di sindacato ispettivo indicato dell'interessato, ove essa abbia ad oggetto dati sensibili e giudiziari o sia riferita a minori ovvero contenga ricostruzioni di fatti successivamente rivelatesi non vere sulla base di documentazione ufficiale fornita dagli istanti.⁴²

Nella prassi dei lavori del Gruppo ogni istanza viene esaminata e decisa in armonia con i casi precedenti ma senza trascurare le circostanze specifiche, in quanto il bilanciamento tra l'interesse del privato alla tutela della *privacy* e dell'immagine deve sempre essere commisurato all'interesse dei cittadini alla conoscenza delle vicende che sono oggetto dell'atto parlamentare. Ad esempio, il trascorrere di un lasso temporale ampio⁴³ dalla pubblicazione dell'atto parlamentare non comporta di per sé l'accoglimento dell'istanza se la portata dell'atto è di tale rilevanza pubblica da meritare di essere visibile anche mediante la ricerca effettuata dall'esterno, attraverso i motori di ricerca.

In ogni caso, anche laddove si consenta alle richieste di deindicizzazione, l'atto rimane sempre in archivio nelle banche-dati delle Camere ed è rinvenibile attraverso i motori di ricerca interni a ciascun sito istituzionale.

⁴² Alla Camera è stata altresì creata, nella XVII legislatura, una *Commissione sui diritti e doveri in internet*, che ha varato una *Dichiarazione dei diritti in Internet* del 28 luglio 2015, ovvero un decalogo di garanzie per gli utenti della rete, che all'articolo 11 prevede espressamente il diritto all'oblio, così declinato: "Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica" (www.camera.it/leg17/1179).

⁴³ Le normative di entrambe le Camere prevedono che la deindicizzazione possa riguardare solo atti di legislature precedenti rispetto a quella del tempo in cui si presenta l'istanza o che comunque il lasso minimo di tempo che deve trascorrere per poter procedere con l'esame dell'istanza deve essere di tre anni dalla pubblicazione dell'atto parlamentare. Tuttavia sono possibili delle eccezioni in casi particolari, eccezioni espressamente codificate nella normativa Camera, che prevede la possibilità di derogare al periodo minimo qualora "l'Ufficio di Presidenza deliberi diversamente, in modo motivato, in relazione allo specifico interesse da tutelare". Una critica a questo termine temporale minimo "dilatatorio" è svolta da A. Papa, *Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all'oblio di terzi: la difficile ricerca di un loro equilibrato bilanciamento nella società dell'informazione e della comunicazione*, in *Rivista dell'Associazione italiana dei costituzionalisti*, 3, 2014.

Un'ultima annotazione riguarda una sentenza del Tribunale civile di Roma del 25 novembre 2020, la quale - in una controversia che vedeva l'Amministrazione del Senato contrapposta ad un cittadino per questioni di diritto all'oblio - ha affermato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore degli organi d'autodichia del Senato.

Nella motivazione della sentenza il Giudice ha rilevato che l'introduzione di un sistema di tutela (anche giurisdizionale) innanzi all'organo parlamentare da parte dell'interessato, colmando il vuoto normativo prima esistente, determina il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a decidere sulla domanda di deindicizzazione dell'atto parlamentare, dovendo l'interessato seguire la procedura di tutela prevista dalla normativa di ciascuna Camera (ed eventualmente impugnare innanzi agli organi di giurisdizione domestica). Tale situazione è quindi ben diversa da quella che aveva portato all'emanazione delle citate sentenze da parte dello stesso Tribunale di Roma negli anni 2011 e 2012, che avevano costituito l'*occasione legis* della descritta procedura di tutela.

Inoltre la dichiarazione del difetto di giurisdizione in favore degli organi d'autodichia del Senato sembra essere una conseguenza delle recenti sentenze della Corte costituzionale sul tema. Ci si riferisce in particolare alle sentenze n. 120 del 9 maggio 2014 e n. 262 del 13 dicembre 2017, in seguito alle quali può dirsi consolidato il principio che l'autodichia rappresenta uno svolgimento dell'autonomia normativa che la Costituzione riconosce alle Camere in correlazione ai poteri che la stessa Carta fondamentale loro affida (e limitatamente ad essi).⁴⁴

L'autonomia appare quindi, dopo una lunga e sofferta evoluzione, come una garanzia causalmente connessa alla titolarità di attribuzioni costituzionali sovrane e strettamente funzionale al relativo esercizio. Ne sono legittime declinazioni l'autosufficienza normativa e l'autodichia, a condizione che non sia violato il principio di legalità, sia sul piano delle relazioni con gli altri poteri dello Stato, sia sul piano della garanzia dei singoli e del diritto alla piena tutela delle situazioni giuridiche soggettive.⁴⁵

Per tale motivo, con riferimento alle controversie sul diritto all'oblio degli atti parlamentari, l'attribuzione della relativa cognizione agli organi di giurisdizione domestica appare rientrare appieno all'interno della potestà normativa e giurisdizionale delle Camere, secondo la linea di demarcazione tra i poteri fondamentali dello Stato prevista dalla sentenza n. 120 del 2014, in quanto l'oggetto del giudizio si riflette direttamente sulla pubblicità degli atti parlamentari di cui all'articolo 64 della Costituzione, e quindi sul

⁴⁴ Tra gli innumerevoli commenti alle sentenze in discorso si riporta, anche per l'efficacia della sintesi, N. Lupo *Sull'autodichia la Corte Costituzionale, dopo lunga attesa, opta per la continuità (nota a Corte Cost. n. 262 del 2017), Forum di Quaderni Costituzionali*, 21 dicembre 2017.

⁴⁵ R. Dickmann, *La Corte costituzionale consolida l'autodichia degli organi costituzionali*, su *Federalismi.it*, 20 dicembre 2017. Si veda anche l'ampia bibliografia sul tema ivi riportata.



"core business" dell'attività del Parlamento⁴⁶ e sulla espressione di rappresentanza popolare che le Camere svolgono, di cui la pubblicità dell'attività parlamentare rappresenta un corollario imprescindibile.

5. Conclusioni

La tutela del diritto all'oblio in relazione agli atti parlamentari è destinata ad emergere con sempre maggiore evidenza nel dibattito giuridico europeo, quanto meno nell'ambito degli Stati dell'Unione. Anche altri Parlamenti hanno adottato o stanno adottando procedure di tutela per i cittadini in relazione agli atti parlamentari. In particolare si riporta l'esperienza francese dove esiste la possibilità di oblio degli atti parlamentari, anche se non v'è una procedura strutturata come in Italia.⁴⁷

Una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione ha poi reso ancor più vivo il dibattito su tale tematica. Si tratta delle decisione della Sez. III, del 9/7/2020 in causa n. C-272/19, secondo la quale l'articolo 4, numero 7, del GDPR deve essere interpretato nel senso che se una "Commissione per le petizioni" del Parlamento di uno Stato federato di uno Stato membro (si trattava del Parlamento del Land Assia della Germania), determini, singolarmente o insieme ad altri, le finalità e i mezzi del trattamento, tale commissione deve essere qualificata come "titolare del trattamento", ai sensi della suddetta disposizione, cosicché il trattamento di dati personali effettuato da una simile commissione ricade nell'ambito di applicazione del GDPR, e segnatamente del suo articolo 15, ed è quindi possibile per i cittadini esercitare i diritti di opposizione al trattamento, cancellazione, rettifica etc.

Se tali approdi saranno confermati da ulteriori decisioni, il tema si porrà con problematico rilievo nei confronti dell'attività dei Parlamenti europei ed in particolare di quello italiano, in virtù della affermata autonomia costituzionale che si riflette anche sulle decisioni in materia di oblio, pur considerando le giuste esigenze di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, per i quali è stato comunque predisposto il sistema di tutela già descritto.

Del resto occorre ricordare che lo stesso articolo 17, comma 3, del GDPR prevede che il diritto alla cancellazione non si applichi nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Inoltre lo stesso articolo 17 prevede la limitazione del diritto all'oblio in correlazione all'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, che deve essere tanto più garantita quando ad esercitarla è il Parlamento, che esprime la sovranità popolare ai sensi dell'articolo 1 della

⁴⁶ Per l'analisi della sentenza della Consulta del 2014 in relazione alle funzioni che non ricadono nelle attività principali, per le quali l'autodichia potrebbe non essere giustificata (come poi meglio chiarito dalla successiva sentenza n. 262 del 2017) si consenta di rinviare a A. C. Sorrentino, *La "giurisdizione domestica" delle Camere del Parlamento alla prova del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato*, in *Osservatorio Costituzionale*, luglio 2015.

⁴⁷ L'informazione è acquisita tramite esperienza diretta di scambio con il *Sénat* francese. Si rinvia anche a E. Bardazzi, *Il diritto all'oblio negli atti parlamentari*, *Amministrazione in cammino*, 10 dicembre 2016.



Costituzione, e vieppiù quando l'atto parlamentare sia finalizzato a far luce su accadimenti di interesse pubblico rilevante, come per gli atti di sindacato ispettivo o gli atti delle Commissioni d'inchiesta.

Ed infatti, l'articolo 2-*sexies* del Codice della *privacy*, come modificato dal D.lgs. n. 101 del 2018, ha previsto che tra i trattamenti di "categorie particolari di dati" (già "dati sensibili") necessari per motivi di interesse pubblico rilevante rientrano, alla lettera *f*), *la documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e altri organi collegiali o assembleari*, ed alla lettera *b*), *lo svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo*.

In conclusione, a prescindere dalle considerazioni sul tema dell'autonomia costituzionale e normativa delle Camere del Parlamento, anche il legislatore ordinario ha riconosciuto espressamente la "rilevanza dell'interesse pubblico"⁴⁸ dell'attività delle assemblee elettive (non solo del Parlamento ma anche degli organi assembleari delle Regioni e degli enti territoriali minori), ed in particolare dell'attività di indirizzo politico e di controllo, sia pure con le garanzie previste dall'articolo 9 del GDPR e dallo stesso articolo 2-*sexies* del Codice, che sostanzialmente richiamano il principio della disciplina normativa delle procedure di trattamento, a garanzia degli interessati, e quindi, in buona sostanza, il *principio di legalità*.

⁴⁸ L'articolo 2-*sexies* del d.lgs. n. 193 del 2003, al comma due letteralmente prevede che "*si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie...*" tra cui la materia della documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici con particolare riguardo ai verbali e ai resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e altri organi collegiali o assembleari e la materia delle funzioni di controllo, di sindacato ispettivo e di inchiesta.